

AGEA COORD PROT N.73510
DELL 11 OTTOBRE 2022

- All' **AG.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.P.P.AG.**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.VE.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AG.E.A. – Organismo Pagatore**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo Pagatore Regionale Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' **O.P.P.A.B.**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO
- All' **A.R.GE.A.**
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
- p.c Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**

Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 Roma
- Al **C.A.A. CAF AGRI**
Via Nizza 154
00195 Roma
- Al **C.A.A. degli Agricoltori**
Via Piave, 66
00187 Roma
- Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
Dip.to delle Politiche europee ed Internazionali e
dello sviluppo rurale
Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione
europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Veneto**
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA
- A **RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN -
Servizi tecnici-agronomici**
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
- A **RTI Lotto 3 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN**
Leonardo Spa
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
- A **RTI Lotto 4 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN**
EY Advisory S.p.A
Via Aurora 43

00187 ROMA

Oggetto: Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2022.

Sommario

1.	Premessa	4
2.	Riferimenti normativi	5
2.1.	Base giuridica Unionale	5
2.2.	Documenti di lavoro	8
2.3.	Altri Documenti	8
2.4.	Base giuridica Nazionale	8
3.	Controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)	13
4.	Controlli in loco	16
5.	Controlli tramite monitoraggio	17
6.	Metodo di calcolo degli aiuti	18
6.1.	Calcolo superficie determinata per gruppo di coltura	19
6.1.1.	Dichiarazioni alfanumeriche	23
6.1.2.	Dichiarazioni grafiche	23
6.1.3.	Regole di compensazione	24
6.1.4.	Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda	27
6.2.	Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie	27
6.2.1.	Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento	27
6.2.1.1.	Esito per il Regime di base	28
6.2.1.2.	Esito per il Regime di base, nel caso di assegnazione di titoli da riserva nazionale	28
6.2.1.3.	Esito per il Pagamento per il giovane agricoltore	29
6.2.1.4.	Esito per il sostegno facoltativo	30
6.2.1.5.	Esito per il regime dei piccoli agricoltori	33

6.2.1.6.	Esito per la domanda di pagamento (SR).....	33
6.2.2.	Applicazione delle sanzioni.....	34
6.2.2.1.	Articolo 19bis del Reg. (UE) n. 640/2014	34
6.2.2.2.	Articolo 33bis del Reg. (UE) n. 809/2014	36
6.2.2.3.	Articolo 19 del Reg. (UE) 640/2014.....	36
6.3.	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito	37
6.3.1.	Applicazione delle riduzioni per la diversificazione.....	38
6.3.1.1.	Articolo 44, par.1, primo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha	39
6.3.1.2.	Articolo 44, par. 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha.....	39
6.3.1.3.	Articolo 44, par. 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013	41
6.3.1.4.	Inadempienza reiterata.....	41
6.3.2.	Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti	42
6.3.3.	Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico.....	43
6.3.4.	Applicazione della riduzione massima.....	44
6.4.	Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco (Reg. UE n. 1305/2013)	46
6.5.	Calcolo dell'esito per i Regimi di aiuto per animale (art. 52 Reg. (UE) 1307/2013)	46
6.6.	Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali (art. 31 Reg. (UE) 640/2014)	47
7.	Incremento del campione di ammissibilità – art. 35 Reg. (UE) 809/2014	48
8.	Certificazione del tasso di errore	49

1. Premessa

La presente circolare riporta le modalità di calcolo dell'esito, anche a seguito dell'esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità per la campagna 2022.

Per la campagna 2022, inoltre, alcuni Organismi Pagatori (secondo quanto esposto nella tabella delle deleghe concordata a livello di coordinamento) hanno delegato ad AGEA l'esecuzione dei controlli in loco per l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici agli aiuti richiesti nelle Domande che sono state presentate presso le proprie strutture.

La necessità di adempiere ai controlli previsti dal SIGC in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale comporta la necessità della condivisione, tra gli Organismi Pagatori e l'OC AGEA, delle regole interpretative della normativa Unionale in merito.

Il campione di ammissibilità è stato estratto sulla base della circolare Agea n. 55930 del 19 luglio 2022 (*Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2022 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2022*); l'esito della superficie accertata viene registrato sul SIAN e messo a disposizione degli Organismi pagatori.

2. Riferimenti normativi

2.1. Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 del 4 maggio 2016, della commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/723 della Commissione del 16 febbraio 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Regolamento (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento
- Regolamento (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune
- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1216 della Commissione dell'8 luglio 2022 che deroga, in relazione all'anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n.

615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

2.2. Documenti di lavoro

- DSCG/2014/39 FINAL - REV 3 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/2013 CLAIM YEAR 2018 ONWARDS
- DS/EGDP/2015/02 rev 4 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING) [*This document is referred to as "permanent grassland guidance"*]
- DSCG/2014/31-FINAL REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE EFA-LAYER REFERRED TO IN ARTICLE 70(2) OF REGULATION (EU) 1306/2013 - CLAIM YEAR 2015 ONWARDS
- DSCG/2014/32 - REVAL finale REV4 anno 2018 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE ON-THE-SPOT CHECKS AND AREA MEASUREMENT ACCORDING TO ART. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 OF REGULATION (EU) NO 809/2014 AS AMENDED BY REGULATION (EU) NO 2015/2333 AND REGULATION (EU) NO 2018/7462 - CLAIM YEAR 2018
- DS/CDP/2018/11 Year 2018 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM (LPIS) UNDER ART. 5, 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO 640/2014 AND ON THE ESTABLISHMENT OF THE EFA-LAYER REFERRED TO IN ART. 70(2) OF REGULATION (EU) NO 1306/2013 - CLAIM YEAR 2018 ONWARDS

2.3. Altri Documenti

- Linea direttrice n. 4 - LINEE DIRETTRICI PER LA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTI DEL FEAGA/FEASR - la dichiarazione di gestione

2.4. Base giuridica Nazionale

- D.M. 7 giugno 2018. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- D.M. 18/01/2018 - *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus)
- Circolare AGEA prot. n. 49231 del 8 giugno 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018
- Circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 - Domanda unica di pagamento 2019 – integrazioni alle circolari AGEA Prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e Prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018
- Circolare AGEA prot. n. 30913 del 29 marzo 2019 - Domanda unica di pagamento 2019 – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA Prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019
- Circolare AGEA prot. n. 30834 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021 relativo a “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
- Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021 - Domanda unica 2021 e integrazioni alle Circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN
- Circolare AGEA prot. n. 9513 del 11 febbraio 2021 – Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - articolo 7 del Reg. (UE) n. 639/2014 - determinazione della tara – precisazioni MIPAAF
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l’olio d’oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018

- Circolare AGEA prot. n. 37703 del 21 maggio 2021 - Apertura procedura per la richiesta grafica di autorizzazione alla conversione Prati Permanenti – Campagna 2021
- Circolare AGEA prot. n. 2178 del 13 gennaio 2022 – Applicazione del Reg. (UE) n. 2021/520 e della circolare AGEA - COORD prot. n. 29371 del 23/04/2021
- Circolare AGEA prot. n. 21906 del 14 marzo 2022 – Aggiornamento procedure costituzione e trasferimento fascicolo aziendale in OP diverso da quello della sede legale o della residenza del produttore
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 – Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
- Circolare AGEA prot. n. 25456 del 24 marzo 2022 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva. Integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021
- Circolare AGEA prot. n. 25459 del 24 marzo 2022 – Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale – Campagna 2022 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione anticipato 2022 – applicazione del regolamento (UE) n. 2200/2020
- Circolare AGEA prot. n. 27254 del 30 marzo 2022 – Regolarizzazione titoli di conduzione delle superfici di cui alla disciplina eccezionale prevista dalla Circolare AGEA.2020.24085 del 31.03.20
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 marzo 2022, n. 141203 – Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 marzo 2022, n. 141342 – Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 aprile 2022, n. 163483 – Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014.
- Circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022 – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2022
- Circolare AGEA prot. n. 34738 del 18 aprile 2022 – Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 39557 del 28 maggio 2021 Pratiche Locali Tradizionali (PLT) – Controllo a campione Anno 2020 - Criteri di selezione del campione per il controllo nuove proposte 2020 (5%)
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 13 maggio 2022, n. 217663 – Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022.
- Circolare AGEA prot. n. 38970 del 13 maggio 2022 – Proroga termini di presentazione delle domande 2022 modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 giugno 2021, n. 290878 - Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
- Circolare AGEA prot. n. 55930 del 19 luglio 2022 – Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2022 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2022
- Circolare AGEA prot. n. 60184 del 5 agosto 2022 – Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2022
- Circolare AGEA prot. n. 62898 del 30 agosto 2022 – Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - articolo 7 del Reg. (UE) n. 639/2014 – Apertura sessione validazione Nuove Proposte 2022

Aiuti accoppiati

- Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 – Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori
- Circolare AGEA prot. n. 78070 del 19 novembre 2021 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importo unitario barbabietola da zucchero - campagna 2021
- Circolare AGEA prot. n. 2178 del 13 gennaio 2022 – Applicazione del Reg. (UE) n. 2021/520 e della circolare AGEA - COORD prot. n. 29371 del 23/04/2021
- Circolare AGEA prot. n. 40260 del 18 maggio 2022 – Procedura per l’applicazione dell’art.35 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Aumento della percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animali o misure di sostegno connesse agli animali
- Circolare AGEA prot. n. 45363 del 8 giugno 2022 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: importi unitari delle misure del sostegno accoppiato per la campagna 2021. Integrazioni alla circolare AGEA.2021.78070 del 19 novembre 2021
- Circolare AGEA prot. n. 61146 del 10 agosto 2022 – Art. 52 del REG. (UE) N. 1307/2013: sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2022.

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole

- benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
 - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE;
 - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
 - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE;
 - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015;
 - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015.
 - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
 - Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
 - Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all'esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto
 - Circolare AGEA prot. n. 62898 del 30 agosto 2022 - Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - articolo 7 del Reg. (UE) N. 639/2014 – Apertura sessione validazione Nuove Proposte 2022

Monitoraggio

- Circolare AGEA prot. n. 54006 del 12 luglio 2022 – Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2022

Condizionalità

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 10 marzo 2020, n. 2588 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Circolare AGEA prot. n. 58928 del 1 agosto 2022 – Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2022.

3. Controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)

La domanda viene predisposta sulla base delle superfici contenute nel piano di coltivazione nell'ambito del fascicolo aziendale. I controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) vengono effettuati in ambito Fascicolo aziendale, nelle Domande e nel confronto di coerenza tra ciascuna Domanda ed il Fascicolo aziendale.

I controlli istruttori eseguiti nell'ambito del SIGC, determinano anomalie che ciascun Organismo pagatore deve prendere in considerazione ai fini del pagamento.

La tabella seguente riporta le anomalie calcolate in relazione alla parcella di riferimento.

Anomalie a seguito dei controlli oggettivi

Anomalia	Descrizione Anomalia
C20_01	Particella su fondo Inaccessibile (controlli oggettivi)
C27_01	Superficie agricola dichiarata come mantenuta ma riscontrata come "non mantenuta" dai controlli oggettivi
C28_01	Particella riscontrata con coltura non ordinaria
PP3_02	Superficie con violazione obbligo mantenimento pp da controllo oggettivo
PP4_02	Superficie con violazione obbligo riconversione pp da controllo oggettivo

Anomalie amministrative

Anomalia	Descrizione Anomalia
PP3_01	Superficie con violazione obbligo mantenimento PP da controllo amministrativo
PP4_01	Superficie con violazione obbligo riconversione PP da controllo amministrativo
ARA_01	Intervento non compatibile - presenza superfici a fida pascolo
C15_02	Particella in "supero" tra più organismi pagatori
N21_01	Superfici in "supero" di conduzione nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto
C23_02	particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata all'interno della stessa domanda (supero interno)

Anomalia	Descrizione Anomalia
C23_03	particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata, tra più domande (supero esterno)
N23_01	Superficie non condotta nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto
N25_01	Particella soppressa in "supero" senza condivisori
N25_02	Particella soppressa in "supero" con presenza di condivisori
N26_01	Superficie non condotta all'11 novembre della campagna di riferimento
N26_04	Soggetto Cedente deceduto prima della registrazione del titolo di conduzione
N26_05	Particella bloccata dalla Guardia di finanza
N20-01	Uso del suolo parzialmente riscontrato
N22-01	Uso del suolo totalmente non riscontrato
PX1-01	particella in corso di individuazione al gis (in lavorazione)
PX1-02	particella non esistente al gis (dopo la lavorazione)
PX1-03	particella non individuabile per indisponibilita' documentazione catastale
PX1-04	particella non individuabile per mancanza documentazione
MAN-01	Mantenimento - soggetto non detentore dell'allevamento
MAN-02	Mantenimento - carico UBA non rispettato, allevamento nel comune o limitrofo
MAN-03	Mantenimento - carico UBA non rispettato, allevamento in comune non limitrofo
PIT_03	Esito superfici - superficie non ammissibile - particella non in conversione
PIT_04	Esito superfici - superficie non ammissibile - particella non in mantenimento
PLT-01	Superficie non presente nel SIPA
PLT-02	Tara incongruente con quanto presente nel SIPA
PLT-03	Data della delibera fuori dai termini fino al 31.12.2018
C55_01	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (campione e non)
C55_02	Particella in "supero" tra più Organismi Pagatori (campione e non)
C55_03	Particella in "supero" tra più Organismi Pagatori (campione)
P62_07	Dimensione minima appezzamento non rispettata (200 metri)
P09-01	superficie richiesta > superficie ammissibile fascicolo (presente istanza di riesame)
SAS-01	intervento richiesto in zone non ammissibili
SAS-02	uso del suolo non ammissibile per l'intervento richiesto
SAS-03	premio alle superfici olivicole - pendenza media non superiore al 7,5%
SAS-04	premio specifico alla soia - superato limite di ammissibilità (5 ettari)
SAS-05	premio alla barbabietola da zucchero - contratto alla trasformazione assente
SAS-06	premio al pomodoro da industria - contratto alla trasformazione assente
SAS-07	premio al pomodoro da industria - impegno alla coltivazione assente
SAS-08	premio al pomodoro da industria - mancata dichiarazione contratto in domanda
SAS-09	assenza attestazione ente competente certificazione olio dop
US6-01	intervento / prodotto incongruente o assente
P16_01	Appezzamento non rilevato nel catasto informatico
P16_02	Appezzamento non rilevato al catasto informatico interessato da frazionamento/accorpamento

Anomalia	Descrizione Anomalia
P16_03	Particella rilevata al catasto come soppressa, senza casi particolari ammessi
P16_04	Particella rilevata al catasto come soppressa dichiarata con caso particolare frazionamento – accorpamento
P16_05	Particella rilevata al catasto come soppressa con data successiva al 30/11/2004
P17_01	"Supero" con particella soppressa senza condivisori
P17_02	"Supero" con particella soppressa con presenza di condivisori
P25_06	particella sospesa
P30_01	Particella senza riscontro grafico
P30_04	Centroide presente e poligono catastale assente
P30_05	Particella assente per indisponibilità
P55_02	Particella in "supero" tra più domande campione e non
P55_03	Particella in "supero" tra più domande campione
P71_01	Particella in "supero" di compatibilità tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale
P72_01	Particella in "supero" di ammissibilità tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale di produttori diversi
US9_04	Mancata disponibilità particella al 15 maggio
US6_04	Varietà della canapa assente
X14_01	Errata associazione tra codice prodotto dichiarato e raggruppamento culturale/tipologia intervento
X18_01	Appezamento in "supero" per lo stesso soggetto e stessa tipologia di documento. superfici a premio per intervento maggiori della superficie condotta
X20_01	Il macrouso-prodotto-varietà dichiarati sulla particella sono incompatibili con la misura della domanda
X34_01	Disallineamento tra gli interventi a livello particellare e la tipologia di misura dell'atto amministrativo (adesione alla misura/prosecuzione impegno)
X46_01	Particella fuori regione richiesta a premio
X47_01	Particella in "supero" nella stessa domanda con superficie utilizzata per intervento maggiore della superficie condotta (tare escluse)
X54_01	intervento incompatibile con la tipologia di svantaggio
X54_02	Appezamento/intervento incompatibile con la tipologia di indennità riconosciuta a premio (SIC/ZPS)
X54_03	Intervento incompatibile con le zone SIC/ZPS riconosciute a premio
X61_01	Interventi incongruenti con la tipologia aziendale dichiarata
X64_01	Intervento incompatibile con la tipologia di finanziamento della domanda
X66_01	Pendenza media dell'appezzamento non compatibile con gli impegni richiesti
ARP_01	Presenza variazione particelle rispetto alla domanda di aiuto
C15_01	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (campione e non)
C15_05	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (solo campione)
C23_01	Particella con superficie complessivamente dichiarata corrispondente alla superficie accertata (condivisione intra/interaziendale)

Anomalia	Descrizione Anomalia
P55_01	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (campione e non)
P55_05	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (solo campione)
P79_02	Quantità di superficie eleggibile minore della superficie condotta del fascicolo richiesta da un produttore
P82_01	Demarcazione vendemmia verde art. 33 Reg. (UE) 1308/2013
P83_01	Demarcazione superfici art.52 del Reg. (UE) 1307/2013 (DM 6513 del 18/11/2014)
P84_01	Demarcazione greening - art. 43 Reg. (UE) 1307/13
R36_01	Regime di intervento nell'ambito di una domanda con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile
X44_01	Codice misura/azione dichiarato a livello di appezzamento incongruente con il codice misura/azione dichiarato nel quadro degli impegni
GR9 - 01	presenza superfici con colture non dettagliate ai fini della diversificazione
P69 - 01	particella con presenza di superfici abbandonate
P69 - 02	particella con presenza di superfici abbandonate riscontrate a seguito controlli oggettivi
P68 - 2	particella con superficie eleggibile ridotta a seguito refresh
US6 - 2	copertura del suolo naturale, incompatibile con colture permanenti
P87-01	superficie non ammissibile - data registrazione contratti assente o non valida
P87-02	superficie non giuridicamente disponibile per tutto l'anno di impegno e\o fino alla data di istruttoria\anno di impegno
P87-03	superficie non ammissibile - superfici non condotte dall'azienda con titolo valido
P87-04	superficie non condotta alla data definita dal bando regionale
P87-05	superficie non giuridicamente disponibile per tutto la durata dell'impegno
P87-06	superficie con rinnovo titolo di conduzione non registrato sul fascicolo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione
X72-01	supero grafico - particella/uso del suolo con superficie totalmente sovrapponibile ad altra richiesta su 2 o più interventi incompatibili
X72-02	supero grafico - particella/uso del suolo con superficie parzialmente sovrapponibile ad altra richiesta su 2 o più interventi incompatibili
N24-01	particella soppressa alla data di riferimento del procedimento

4. Controlli in loco

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento e che tale sistema è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omissis...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.»

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che «le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci». Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo:

- la domanda di aiuto selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta;
- tutte le domande di aiuto dell'agricoltore sottoposto agli obblighi di condizionalità per l'anno civile 2022 e selezionato per il controllo in loco di condizionalità vengono respinte.

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad una norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

L'accertamento di quanto dichiarato nel piano di coltivazione, in quanto possibile, è base di controllo per tutti i procedimenti amministrativi che si poggiano su esso, incluse le domande di sostegno e pagamento nell'ambito del PSRN ed i controlli ex ante ed ex post previsti per le misure a investimento nell'ambito del PSR.

5. Controlli tramite monitoraggio

Le attività di monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del reg. UE 809/2014, applicate secondo le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento con prot. n. 54006 del 12 luglio 2022, sono integrative dell'attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del reg. UE 809/2014.

Al termine dell'esecuzione delle procedure di valutazione e successivamente alla chiusura del procedimento di monitoraggio:

- A. il sistema a semaforo per il regime di aiuto interessato potrà assumere le colorazioni seguenti:
- Verde;
 - Rosso.
- B. Il sistema a bandiera attribuito ad ogni appezzamento potrà assumere le colorazioni seguenti:
- Verde;
 - Rosso;
 - Giallo.

Gli appezzamenti con bandiera verde sono ritenuti superfici riscontrate.

Gli appezzamenti con bandiera rossa sono ritenuti superfici non riscontrate.

Gli appezzamenti con bandiera gialla sono considerati ammissibili al pagamento integrale in ragione della soglia prevista nella valutazione dell'impatto finanziario; la condizione dubbia verrà considerata in sede di valutazione per la campagna successiva.

I regimi sottoposti a monitoraggio, dunque, sono contrassegnati da un semaforo verde nel caso in cui tutti gli appezzamenti dichiarati siano caratterizzati da bandiere verdi o gialle. Qualora sia presente anche una sola bandiera rossa, il semaforo diventa rosso.

Al termine dell'attività di monitoraggio sono disponibili i risultati per ogni appezzamento dichiarato, l'insieme dei quali compone un layer, utilizzato nella fase di istruttoria grafica come ulteriore indicazione per la definizione di eventuali anomalie di ineleggibilità.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio sono sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

La procedura automatizzata usata nell'ambito dei controlli tramite monitoraggio può evidenziare risultanze utili a determinare l'ammissibilità ai regimi di aiuto per superficie e alle misure di sostegno basate sulla superficie o il rispetto di criteri e norme di condizionalità non verificati tramite monitoraggio.

6. Metodo di calcolo degli aiuti

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie;

- 2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- 3) regimi di aiuto per animale (sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali).

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

Nella fase di compilazione della domanda l'abbinamento tra uso del suolo dichiarato ed intervento a premio viene effettuato mediante la matrice dei prodotti/ interventi di Coordinamento. Il calcolo dell'esito tecnico, per ciascuna domanda di aiuto, viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi.

6.1. Calcolo superficie determinata per gruppo di coltura

La base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (regime di pagamento di base, regime per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo nei settori seminativi e colture permanenti, misure a superficie dello Sviluppo Rurale, regime dei piccoli agricoltori) è determinata secondo le disposizioni dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata.

Per tutte le domande sottoposte a controllo oggettivo, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/intervento.

Il calcolo di ammissibilità viene eseguito per ciascun regime di intervento, applicando eventualmente delle compensazioni secondo quanto indicato nel successivo paragrafo Regole di compensazione 6.1.3.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del Reg. (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata; ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per ciascuna parcella agricola è necessario:

- 1) verificare la compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato secondo le indicazioni contenute nella matrice DICHIARATO/ RILEVATO (matrice B1 di Coordinamento);
- 2) calcolare la superficie determinata applicando alla superficie misurata i seguenti requisiti per l'attribuzione della superficie ammissibile:
 - a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata viene considerata pari a 0;
 - b. In caso di accertamento dello stato di "mancato mantenimento delle superfici agricole" la superficie determinata viene considerata pari a 0;
 - c. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi delle parcelle agricole (fissati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, prot. n. 5465), la superficie determinata viene considerata pari a 0; la soglia minima è stabilita a 200 mq per tutti gli interventi. La dimensione che viene presa in considerazione per la verifica è quella dell'intero appezzamento rilevato, prescindendo dal suo ritaglio sulle particelle di riferimento
 - d. Le superfici rilevate ad Elementi caratteristici del Paesaggio protetti da condizionalità (EP) adiacenti a superfici eleggibili sono considerate eleggibili, secondo le regole descritte nel documento "Modalità di attribuzione delle superfici EP_EFA_2018" (cfr. Allegato 1 alla circolare AGEA prot. n. 2019.19474 del 5 marzo 2019). Gli EP protetti dalla condizionalità adiacenti a superfici agricole entrano nel computo della superficie eleggibile anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti dimensionali minimi (si veda punto c precedente);
 - e. Qualora una superficie sia rilevata dal controllore come non ammissibile e un elemento caratteristico del paesaggio sia stato dichiarato dall'agricoltore come facente parte della superficie ammissibile (elemento caratteristico del paesaggio protetto dalla

- condizionalità per il regime di pagamento di base) o per essere situato al confine del terreno a seminativo (elemento caratteristico EFA per pagamento di inverdimento), l'EFA-EP non può più soddisfare questo requisito e diventa così non ammissibile ai sensi dell'articolo 45 del regolamento 639/2014;
- f. Per le aziende soggette a Greening le superfici censite come Aree di Interesse Ecologico (EFA) rientrano nel conteggio delle superfici utili al raggiungimento dell'obbligo del 5% dopo l'applicazione dei fattori di ponderazione e conversione previsti nell'Allegato II al DM 7 giugno 2018, n. 5665, secondo le regole descritte nel documento "Modalità di attribuzione delle superfici EP_EFA_2018". La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative al pagamento dell'inverdimento e per il solo anno di domanda 2022. Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n. 163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari. Alla luce di quanto previsto dalla citata decisione, si precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo. A tale riguardo, per consentire l'individuazione dei terreni a riposo per i quali viene richiesto di utilizzare la deroga in questione, in sede di dichiarazione della domanda viene indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo applicando la deroga ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484. I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA). L'applicazione della deroga riguarda solo gli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, al contrario, per quanto attiene agli impegni FEASR, le colture applicate sui terreni in deroga determinano l'inammissibilità delle relative superfici agli impegni di gestione dello Sviluppo rurale incentrati sul mantenimento e sulla gestione dei terreni lasciati a riposo.

- g. Per il codice rilevato 659 ed i codici “estesi” riconducibili a tale codice del Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta
- h. Per il codice rilevato 654 ed i codici “estesi” riconducibili a tale codice di Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta.
- i. Per il codice rilevato 650 sulle occupazioni del suolo dichiarate come Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT, riportate di seguito, la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato come pascolato decurtato della tara forfetaria del 70% (codice dichiarato qualità: 170) (UNAR pascolo 656) oppure del 50% (codice dichiarato qualità: 150) (UNAR pascolo 657 o 654).
- j. La tara forfettaria riconosciuta sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.
- k. Nel caso in cui venga rilevata una tara superiore al 70% o si rilevi che non è stato eseguito il pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO			DESTINAZIONE		USO		QUALITA'	
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	CON	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	CON	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%

In esecuzione delle disposizioni stabilite al par. 7 della circolare AGEA prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 e s.m.i. , nel caso in cui l'esito del controllo oggettivo eseguito nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande PAC evidenzia un mancato rispetto dei requisiti previsti per le PLT (accessibilità e appetibilità delle essenze erbacee, arbustive ed arboree) o una differenza tra la tara rilevata in campo e la tara indicata nella delibera Regionale che identifica le PLT, tali modifiche vengono registrate nel layer delle PLT per aggiornare il SIPA e vengono comunicate alla Regione/Provincia Autonoma competente, affinché ne possa prendere atto. Tali comunicazioni sono notificate anche al MIPAAFT.

Le superfici richieste a PLT e non riconosciute o non pascolate, sia in via amministrativa che nell'ambito dei controlli oggettivi, determinano l'applicazione di sanzioni ed esclusioni, ad eccezione di quelle interessate esclusivamente da variazione della percentuale di tara non eleggibile.

6.1.1. Dichiarazioni alfanumeriche

In caso di presenza di più occupazioni del suolo dichiarate in un regime di intervento, la superficie corrispondente a ciascuna occupazione del suolo rilevata compatibile deve essere distribuita tra le diverse occupazioni del suolo dichiarate in maniera proporzionale alla superficie dichiarata. In ogni caso la procedura attribuisce al massimo la superficie realmente accertata.

Qualora una particella sia stata richiesta in più regimi di intervento, la superficie rilevata compatibile deve essere distribuita in maniera proporzionale sugli interventi. In caso di presenza di più interventi compatibili con la superficie rilevata, questa deve essere attribuita interamente a ciascun intervento.

6.1.2. Dichiarazioni grafiche

Nell'ambito di ciascun gruppo di coltura (o regime di intervento) e per ciascuna parcella agricola dichiarata (PA-DICH) si dovrà procedere all'esecuzione dei passi seguenti:

- 1) Individuazione dei poligoni di uso del suolo accertati dai controlli oggettivi, aventi lo stesso codice GIS, sia del poligono che dell'eventuale UNAR associata, e lo stesso raggruppamento dello stato di coltivazione (Non ordinario, Non mantenuto, con controlli ulteriori positivi) e che ricadono, totalmente o parzialmente, all'interno della parcella agricola grafica dichiarata (PA-DICH).
- 2) Accorpamento dei suddetti poligoni tra loro contigui in uno o più appezzamenti rilevati (APP-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascun appezzamento rilevato è attribuito un identificativo univoco nel SIAN. Ciascun poligono di uso del suolo accertato che ricade parzialmente nella parcella agricola dichiarata potrà essere presente esclusivamente in un appezzamento rilevato (APP-RILE).
- 3) Individuazione degli APP-RILE compatibili con il gruppo di coltura (regime di intervento) in esame in base alla matrice DICHIARATO/RILEVATO. Durante la verifica di compatibilità bisognerà tenere presenti le eventuali UNAR associate ai poligoni GIS.

N.B. Per le sole PA-DICH dichiarate con il codice delle PLT, in caso APP-RILE compatibili con esse, la tara forfettaria da considerare sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

Per le sole PA-DICH dichiarate con il codice dei pascoli magri con tara **e con pascolamento dichiarato**, in caso APP-RILE con il codice delle PLT, la tara forfettaria da considerare sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

- 4) Accorpamento dei suddetti APP-RILE contigui tra di loro in modo da ottenere una o più parcelle agricole rilevate (PA-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle

eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascuna parcella agricola rilevata è attribuito un identificativo univoco nel SIAN.

N.B. Gli appezzamenti rilevati non interamente contenuti nella parcella dichiarata (PA-DICH) devono essere opportunamente contrassegnati per evitare che siano attribuiti a più parcelle agricole per lo stesso regime di aiuti: ciascun APP-RILE utilizzato potrà essere utilizzato soltanto in una sola PA-RILE.

- 5) La PA-RILE inferiori ai 200 mq dovranno essere escluse dai successivi calcoli in quanto non rispettano i requisiti dimensionali minimi.

6.1.3. Regole di compensazione

Per la Domanda Unica la superficie totale determinata è ottenuta sommando le superfici ammissibili di ciascuna parcella agricola dopo aver applicato le regole di compensazione dettagliate nella sottostante tabella 1.

Si rammenta che, nel caso di dichiarazione in modalità alfanumerica, ciascuna parcella agricola è dichiarata all'interno della parcella di riferimento.

La compensazione non si applica:

- Nel caso di parcelle condivise tra più produttori (dichiarazione alfanumerica);
- Nel caso di interventi diversi tra loro compatibili.

Tabella 1 – Domanda Unica

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	Compensazione tra tutte le superfici con occupazione del suolo ammissibile all'aiuto di base: <ul style="list-style-type: none"> • Seminativi; • Coltivazioni permanenti (impianti arborei ed altre coltivazioni permanenti) • Prati permanenti dichiarato seminativo non avvicendato per oltre 5 anni Le superfici ammissibili a Prati permanenti (così come definiti dall'art. 4 (1) (h), del regolamento (UE) n. 1307/2013), eccettuati i seminativi non avvicendati e compresi i prati permanenti con tara, purché soddisfacenti i criteri minimi di mantenimento, sono compensabili nel rispetto delle eventuali tare rilevate.	TUTTI

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
037	SUPERFICIE A CANAPA	Compensazione tra le superfici interessate dal regime di intervento solo col prodotto canapa	Solo col regime di base
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto soia	Solo col regime di base
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto frumento duro	Solo col regime di base
125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
126	SETTORE RISO (ART. 24)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto riso	Solo col regime di base
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto barbabietola	Solo col regime di base
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto pomodoro	Solo col regime di base
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 132 e 138

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 138
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 132
204	DIVERSIFICAZIONE	Per le considerazioni relative alle colture diversificanti si rimanda ai paragrafi del greening. Sono considerati compatibili e diversificanti anche i codici Gis 90 – altri ortaggi, e 86 – “Piante Aromatiche, corrispondenti a seminativi	Col regime di base e coi regimi da 122 a 128

Per la Domanda PSR la superficie totale determinata è ottenuta sommando le superfici ammissibili condotte per ciascuna parcella/particella dopo aver applicato le regole di compensazione. La compensazione è ammessa all'interno dello stesso gruppo di coltura. Le misure agroambientali prevedono gruppi di coltura differenziati in funzione degli importi unitari del premio; per l'indennità compensativa, che prevede importi dell'aiuto decrescenti, è previsto un unico gruppo coltura corrispondente all'aliquota media, in applicazione dell'art. 17 par. 1 del Reg. UE 640/2014.

In ogni caso, la compensazione non si applica alle superfici non determinate quando queste sono riferite ad un uso non agricolo rilevato dai controlli con uno dei seguenti codici e con una superficie presente sulla parcella agricola complessivamente maggiore di 100 mq:

- 1) Manufatti – codice GIS: 660
- 2) Acque – codice GIS: 690
- 3) Aree non pascolabili – codice GIS: 770
- 4) Tare – codice GIS: 780
- 5) Boschi – codice GIS: 650, a meno che non rientrino nelle Pratiche Locali Tradizionali comunicate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
- 6) Terreni abbandonati - Codici GIS: 667-668 oppure 780, con unar 667-668

6.1.4. Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda

Per quanto riguarda le domande di pagamento per superficie, è previsto che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie determinata solo se le differenze superano un certo livello: ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014 *"...fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovra dichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1."*

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Va chiarito, secondo le osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione, che tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

Sulla base del disposto normativo, il secondo comma (*"tolleranza di 1000 mq"*) si applica sulla situazione relativa all'intera azienda per la quale siano verificati congiuntamente i seguenti due requisiti:

1. differenza tra la superficie complessiva determinata e superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento non superiore a 0,1 ettari;
2. differenza di cui al precedente punto 1 non superiore al 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

6.2. Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie

6.2.1. Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento

Il calcolo dell'esito di ciascun regime di intervento viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei passi illustrati di seguito. Per il greening si rimanda al paragrafo 6.3

1. calcolo della superficie dichiarata al regime di intervento (SUPE_DICH), ottenuta sommando le superfici dichiarate delle parcelle (per i prati permanenti con tara si deve tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
2. calcolo della superficie ammissibile per il regime di intervento (SUPE_ACCE), ottenuta sommando le superfici ammissibili ed applicando la regola di compensazione esplicitata nel paragrafo 6.1.3; in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie

dichiarata, anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;

3. confronto tra le due superfici, dichiarata e ammissibile, ottenute dai precedenti due passi;
4. calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula:
$$(SUPE_DICH - SUPE_ACCE) / SUPE_ACCE * 100$$
5. Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo 6.2.2 Applicazione delle sanzioni.

6.2.1.1. Esito per il Regime di base

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto) = calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'attivazione dei titoli e determinata di cui al punto 2;
4. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 3) / superficie (punto 2) * 100;
5. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

6.2.1.2. Esito per il Regime di base, nel caso di assegnazione di titoli da riserva nazionale

La procedura in questione si applica esclusivamente ai soggetti che non detengono titoli e hanno fatto richiesta di assegnazione alla riserva nazionale.

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. calcolo della superficie determinata;
2. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto): calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'assegnazione dei titoli e la determinata di cui al punto 1;
3. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 2) / superficie (punto 1) * 100;
4. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

Esempio:

superficie richiesta per l'assegnazione di titoli: 20 ettari
superficie determinata per il regime di base: 19,5 ettari
n. titoli assegnati: 20 (superficie titoli 19,5 ha)

superficie non riscontrata: $20 - 19,5 = 0,5$
percentuale di scostamento: $0,5 / 19,5 * 100 = 2,56\%$

6.2.1.3. Esito per il Pagamento per il giovane agricoltore

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. Calcolo della superficie determinata per il regime di base
 - a. superficie determinata > 90 ha: la superficie per il pagamento per il giovane agricoltore è interamente riscontrata, quindi non vi sono riduzioni o sanzioni da applicare
 - b. superficie determinata fino a 90 ha:
 - 1.b.1. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto) = calcolo della differenza tra la superficie richiesta per il regime di base (e comunque non superiore a 90 ha) e la superficie determinata di cui al punto 1;
 - 1.b.2. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 1.b.1) / superficie (punto 1) * 100;
 - 1.b.3. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

Esempio 1:

superficie richiesta regime di base: 100 ettari
superficie massima pagamento giovane: 90 ettari
superficie determinata per il regime di base: 80 ettari

superficie non riscontrata: $90 - 80 = 10$
percentuale di scostamento: $10 / 80 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta regime di base: 50 ettari
superficie massima pagamento giovane: 50 ettari
superficie determinata per il regime di base: 40 ettari

superficie non riscontrata: $50 - 40 = 10$
percentuale di scostamento: $10 / 40 * 100 = 25\%$

6.2.1.4. Esito per il sostegno facoltativo

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata e determinata di cui al punto 1;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

La superficie determinata totale di cui al precedente punto 2 è calcolata, per gli aiuti di seguito indicati, come segue.

POMODORO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi))

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 9 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$
percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 11 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10 - 8 = 2$
percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che:

- in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile
- qualora il contratto non faccia capo a industrie di trasformazione, anche per il tramite delle OP, questo è rigettato e l'aiuto si considera non richiedibile.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi)

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 9 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$
percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 11 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10 - 8 = 2$
percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile.

SOSTEGNO ACCOPPIATO RELATIVO AL SETTORE OLIO DI OLIVA

Il Decreto del Ministero (DM) delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 248981 ha introdotto disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti misure del settore olio di oliva:

- 129 Premio alle superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria;
- 132 Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;
- 138 Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

Come previsto dalle Circolari AGEA n. 53084 del 27 luglio 2021 e n. 25456 del 24 marzo 2022, il pagamento dei suddetti premi è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 e tale requisito deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

Con il DM 28 maggio 2021 n. 248981 e la Circolare AGEA n. 25456 del 24 marzo 2022 viene data la possibilità di percepire i suddetti premi attraverso:

1. l'istituto della comunicazione per causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 se la superficie olivicola è divenuta improduttiva nell'anno di campagna 2022;

2. l'impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva negli anni precedenti all'anno di campagna 2022.

È compresa tra le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale anche la perdita delle condizioni di ammissibilità della parcella olivicola conseguente all'espianto obbligatorio di piante di olivo sane decretato dall'Autorità fitosanitaria nelle fasce di contenimento.

Qualora l'agricoltore non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi quali la registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel già citato registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 nell'anno 2022, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, presentando un'apposita comunicazione. La causa di forza maggiore o circostanza eccezionale relativa alla Xylella può essere riconosciuta una volta sola per la medesima superficie olivicola.

La causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non è riconosciuta dall'Organismo pagatore qualora nei confronti dell'agricoltore risultino procedimenti sanzionatori avviati dall'autorità fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio.

Si precisa che il mancato riconoscimento della circostanza eccezionale discende dalla esistenza di un procedimento sanzionatorio aperto da parte della competente Autorità, indipendentemente dall'esito dello stesso. Le informazioni circa l'esistenza di un procedimento sanzionatorio aperto sono raccolte da Agea Coordinamento e messe a disposizione dell'Organismo Pagatore.

Nel caso di presenza di impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva nell'anno 2022 oppure nel caso di richiesta al premio per il reimpianto nello stato giovanile dell'oliveto, ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di reimpianto, si precisa che i tre anni decorrono dall'anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilità. Nel caso in cui nell'anno "n" sia stata invocata la circostanza eccezionale, l'agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi sopra descritti, nella domanda unica con la quale l'agricoltore richiede il sostegno accoppiato, la superficie olivicola improduttiva è contrassegnata con il codice specifico indicato dall'Organismo pagatore che consente di monitorare il rispetto dell'impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.

SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi)

Si sottolinea che in caso di pendenza inferiore al 7,5% l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ (art. 27, comma 6 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi).

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal

sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari
superficie in zona DOP/IGP: 9 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e quella presente in un areale DOP/IGP.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$
percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Qualora l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente non sia stata resa disponibile all'OP competente, quest'ultimo considererà comunque la richiesta di aiuto non ammissibile.

6.2.1.5. Esito per il regime dei piccoli agricoltori

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. verifica che la superficie complessiva determinata sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA.25546.2017 del 22 marzo 2017.

Qualora quest'ultima verifica dia esito negativo, la richiesta di aiuto è ritenuta non ammissibile.

6.2.1.6. Esito per la domanda di pagamento (SR)

L'esito amministrativo di ciascun gruppo coltura nelle domande dello Sviluppo Rurale viene calcolato in funzione delle informazioni contenute nella matrice dei prodotti/ interventi dichiarati/ riscontrati (matrice B3 SR), applicando le eventuali compensazioni.

Le compensazioni vengono effettuate tenendo sempre in considerazione tutte le compatibilità degli interventi con i prodotti, predefinite ad inizio campagna dalle autorità di gestione regionali. Per ciascun gruppo coltura si individua la superficie totale determinata sommando le quantità di superficie individuate per singola particella/parcella di tutti i prodotti compatibili con gli interventi richiesti a premio e applicando le regole di compensazione ammesse: eventuali eccessi di superficie rilevata su tutte le particelle/parcelle aziendali interessate da interventi a premio rispetto a quelle dichiarate, compensano gli eventuali difetti riscontrati nel medesimo gruppo coltura.

Nella determinazione dell'esito amministrativo, la superficie eleggibile utilizzata per calcolare la superficie determinata è al netto di tutte le anomalie derivanti dai controlli SIGC.

Per ciascun gruppo coltura, si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra il totale delle superfici dichiarate e la superficie determinata totale di cui al punto 2;
4. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 3) / superficie (punto 2) * 100;
5. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

6.2.2. Applicazione delle sanzioni

Gli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014 stabiliscono l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste agli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto nell'ambito di regimi di aiuti connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

6.2.2.1. Articolo 19bis del Reg. (UE) n. 640/2014

L'art. 19bis del Reg. (UE) n. 640/2014, introdotto con il Reg. (UE) n. 1393/2016 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi per il Regime di base, pagamento per i giovani agricoltori, misura 13 dello Sviluppo Rurale.

In particolare, se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata e non è stata irrogata al beneficiario nessuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa viene ridotta del 50% (cd. “yellow card”).

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, sia ai sensi dell'articolo 19 bis che all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa è stata ridotta.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 19bis non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 2 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 bis del reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. Prima volta: la sanzione è ridotta della metà Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

6.2.2.2. Articolo 33bis del Reg. (UE) n. 809/2014

Il Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che i beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

Tale controllo, tuttavia, non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento nel SIPA nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40bis del regolamento stesso siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Pertanto, tutti i beneficiari per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate, saranno oggetto di follow-up tramite controlli in loco nella campagna 2021, oppure tramite monitoraggio nelle zone soggette a tale modalità di controllo.

Le province interessate da monitoraggio nel 2021 sono quelle elencate nella circolare Agea Coordinamento n. 59235 del 6 settembre 2021.

6.2.2.3. Articolo 19 del Reg. (UE) 640/2014

L'articolo 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica al sostegno accoppiato e ai regimi a superficie dello SR, ad eccezione della misura 13.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 4 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 del reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

6.3. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza. A partire dalle dichiarazioni 2017, si applicano anche sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento.

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedicata alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per

queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

In conformità a quanto indicato nella nota Ref. Ares (2016)1370089, nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come “erba o altra pianta erbacea da foraggio” ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione, alle condizioni stabilite nel paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 75129 del 4 ottobre 2017.

La base di calcolo per il pagamento è disposta dall’**art. 23** del Reg. (UE) n. 640/2014, di seguito alcuni esempi per determinare la superficie di base per il calcolo del pagamento greening

Esempio 1:

Superficie ammissibile dichiarata = 100 ha

Superficie titoli = 90 ha

Superficie ammissibile determinata = 80 ha

Superficie ammissibile determinata che attiva i titoli = 80 ha

Superficie di base per il calcolo del pagamento greening = 80 ha

Esempio 2:

Superficie ammissibile dichiarata = 100 ha

Superficie titoli = 105 ha

Superficie ammissibile determinata = 110 ha

Superficie ammissibile determinata che attiva i titoli = 100 ha

Superficie di base per il calcolo del pagamento greening = 100 ha

6.3.1. Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

L’**art. 24** del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 723/2017, stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell’applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell’azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l’esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall’art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità,

il calcolo di rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

Ai sensi del paragrafo 3 comma b) dell'art 44 del Reg. 1307/2013 si applica la deroga nel caso in cui *“la superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi”*.

6.3.1.1. Articolo 44, par.1, primo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	21,60
di cui gruppo di colture principale	(b)	21,00
di cui altro	(c)	0,60

applicazione dell'articolo 24(1) e 24(4) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	16,20
	Differenza	(f) = (b - e)	4,80
	riduzione da applicare	(g) = 2 * (f)	9,60
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento; si rimanda al paragrafo 6.3.4 dopo aver determinato tutte le riduzioni ai fini del greening		

6.3.1.2. Articolo 44, par. 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014

è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

superficie dichiarata per il regime di base -:		54,00 ha
inverdimento		
		superficie richiesta (ha)
colture permanenti	(y)	1,00
prati permanenti	(z)	3,00
seminativi	(x)	50,00
		superficie determinata (ha)
		(A)
colture permanenti	(yy)	1,00
prati permanenti	(zz)	2,00
seminativi	(a)	45,00
di cui gruppo di colture principale	(b)	35,00
di cui secondo gruppo di colture	(c)	8,00
totale b + c	(d)	43,00
di cui altro		2,00

applicazione dell'articolo 24(2) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	33,75
	Differenza	(f) = (b - e)	1,25
	riduzione da applicare	(i) = (f)	1,25
applicazione dell'articolo 24(3) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per le due colture principali	(m) = 95% di (a)	42,75
	Differenza	(n) = (d - m)	0,25
	riduzione da applicare	(o) = 5 * (n)	1,25
	RIDUZIONE TOTALE DIVERSIFICAZIONE	(p) = (i + o)	2,50
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento si rimanda al paragrafo 6.3.4 dopo aver determinato tutte le riduzioni ai fini del greening		

6.3.1.3. Articolo 44, par. 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Qualora l'azienda per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

6.3.1.4. Inadempienza reiterata

A norma dell'articolo 24(5) del Reg. (UE) n. 640/2014, ove si constati per tre anni (anche non consecutivi) l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi (conformemente ai paragrafi da 6.3.1.1 a 6.3.1.3) dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riepilogo

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	2	75% del totale della superficie a seminativo determinata		<u>2 volte</u> la superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata
articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	3	75% del totale della superficie a seminativo determinata		superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata
	3		95% del totale della superficie a seminativo determinata	<u>5 volte</u> la superficie delle due colture principali che supera il 95% del totale della superficie a seminativo determinata
44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	esenzione per taluni impieghi	75% della rimanente superficie a seminativo		<u>2 volte</u> la superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata

6.3.2. Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

Lo Stato membro Italia ha deciso con il DM 7 giugno 2018 di applicare il criterio dell'aratura, qualora il terreno sia stato arato nei 5 anni precedenti alla decisione, la decorrenza dei 5 anni per classificare il terreno come prato permanente riparte dal momento dell'aratura. In ogni caso, l'applicazione del criterio impatta sulla classificazione delle parcelle (prato temporaneo/seminativo o prato permanente) solo a partire dall'anno della decisione.

Tenendo in considerazione gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti dal considerando 42 del Reg. (UE) 1307/2013, il termine conversione di un Prato Permanente (ESPG) all'art. 45 dello stesso regolamento deve essere inteso come conversione a qualsiasi altro uso in senso lato, sia a superficie agricola (seminativo, coltura permanente) sia in superficie non agricola quale imboschimento, costruzione di edifici, infrastrutture, terreno abbandonato.

Questo si applica anche con riferimento all'art. 42 del Reg. (UE) 639/2014, che stabilisce le regole per la riconversione in caso di mancato rispetto degli obblighi di mantenimento dei prati permanenti sensibili.

In caso di conversione in superficie non agricola non dipendente dalla decisione dell'agricoltore (ad esempio per la costruzione di un'infrastruttura approvata da un'Amministrazione nazionale per pubblica utilità), o nel caso in cui l'agricoltore cessa l'attività sull'intera azienda e l'azienda non è trasferita ad altro agricoltore, il divieto di conversione non si applica.

Casi limitati di conversione sono possibili solo in situazioni eccezionali e gli Stati membri possono consentirlo nel caso in cui i benefici ambientali di queste superfici, con particolare riguardo al sequestro del carbonio di cui al considerando 42, sono già raggiunti. Un esempio può essere l'imboschimento, possibile se eseguito nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

La cancellazione della designazione come Prato Permanente (ESPG) deve essere definita in uno specifico atto amministrativo la "richiesta di conversione del Registro Prati Permanenti" o in una decisione dell'autorità responsabile. Questa cancellazione deve essere opportunamente aggiornata nel sistema SIPA (sistema d'identificazione delle parcelle agricole), secondo quanto previsto dall'art. 5(2) (d) del reg. (UE) 640/2014. Pertanto, l'assenza della "richiesta di conversione del Registro Prati Permanenti" determina l'inadempienza.

È opportuno chiarire che anche nel caso in cui la superficie sia in regime biologico debba applicarsi il divieto assoluto di cui all'art. 45, par. 1, terzo comma del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che in caso di terreni ricadenti in Natura 2000 devono essere rispettate le misure di conservazione e i criteri di gestione stabiliti per la protezione degli habitat.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Tra i casi suddetti sono ricomprese anche le parcelle che non hanno rispettato l'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; queste sono verificate sia nell'ambito dei controlli amministrativi che dei controlli oggettivi.

L'articolo 15, comma 3, del DM 18 novembre 2014, stabilisce l'obbligo per gli agricoltori che intendano convertire un prato permanente in altro uso di richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'organismo di coordinamento.

Il rilievo di una conversione in mancanza di tale autorizzazione deve quindi essere considerato come un caso di inadempienza.

6.3.3. Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

L'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboschimento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dal DM 2 ottobre 2018).

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3 del reg. UE n. 640/2014, nel caso in cui si constati per tre anni (anche non consecutivi) la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

ESEMPIO

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	45,00
di cui EFA	(b)	0,95

applicazione dell'articolo 26(2) del reg. UE 640/2014	superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	2,25
	Differenza	(d) = (c - b)	1,30
	riduzione da applicare	(e) = 10 * (d)	13,00
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento si rimanda al paragrafo 6.3.4 dopo aver determinato tutte le riduzioni ai fini del greening		

6.3.4. Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Le sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, vengono applicate a partire a partire dalla campagna 2017, secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Tabella sanzioni:

% SCOSTAMENTO	SANZIONE
=< 3 % (o inferiore a 2 ha)	NESSUNA
> 3 % (o maggiore di 2 ha) ma =< 20 %	RIDUZIONE TOTALE *2
> 20 % ma =< 50 %	SUPERFICIE DETERMINATA GREENING (nessun pagamento)
> 50 %	SUPERFICIE DETERMINATA GREENING + SANZIONE SUPPLEMENTARE (*) (*)=(RIDUZIONE TOTALE (differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27)

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

	superficie (ha)		importo greening spettante (Euro/ha = 150)	
colture permanenti	(y)	1,00		150,00 €
prati permanenti	(z)	3,00		450,00 €
seminativi	(k)	50,00		7.500,00 €
totale azienda - superficie dichiarata	(w)	54,00	(w')	8.100,00 €
colture permanenti	(yy)	1,00		150,00 €
prati permanenti	(zz)	2,00		300,00 €
seminativi determinati	(a)	45,00	(a')	6.750,00 €
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23	(wd)	48,00	(wd')	7.200,00 €
riduzione diversificazione	(b)	2,50		
riduzione EFA	(c)	13,00		
riduzione prati permanenti	(pp)	1,00		
riduzione constatata	(d) = (b+c+pp)	16,50		
base di calcolo per il pagamento. <i>Totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27</i>	(e) = (wd-d)	31,50	(e') = e * Euro/ha	4.725,00 €
percentuale di scostamento	(f) = (d/e*100)	52,38%		
sanzione	(g) = e (wd-d)	31,50	(g') = g * Euro/ha	4.725,00 €
sanzione supplementare (art. 28(1))	(o) = (wd - e)	16,50	(o') = o * Euro/ha	2.475,00 €
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2017	(l) = (g+o)/5	9,60	(l') = (g'+o')/5	1.440,00 €
limitazione della sanzione 2017	(m) = 20% di (w)	10,80	(m') = 20% di (wd')	1.620,00 €
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	9,60	(n') = (l') se (l') ≤ (m') = (m') se (l') > (m')	1.440,00 €
totale pagamento 2017	P₂₀₁₇ = (e-n)	21,90	P'₂₀₁₇ = (e'-n')	3.285,00 €
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2018	(p) = (g+o)/4	12,00	(p') = (g'+o')/4	1.800,00 €
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (w)	13,50	(q') = 25% di (w')	2.025,00 €
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	12,00	(r') = (p') se (p') ≤ (q') = (q') se (p') > (q')	1.800,00 €

totale pagamento 2018	P₂₀₁₈	= (e-r)	19,50	P¹₂₀₁₈	= (e¹-r¹)	2.925,00 €
------------------------------	-------------------------	----------------	--------------	-------------------------------------	--	-------------------

6.4. Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco (Reg. UE n. 1305/2013)

Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del controllo della densità di bestiame (carico UBA/Ha), sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR ("Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development"), durante il controllo in loco dell'azienda deve essere effettuato un controllo di plausibilità. Tale controllo, attraverso la verifica del registro degli animali tenuto dall'azienda e un controllo incrociato di queste informazioni con il numero di animali presenti in stalla e presenti in BDN alla data del controllo in loco, mira a verificare appunto la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata.

Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto sulla densità deve essere valutato. Pertanto, nel caso in cui la densità di bestiame (Carico UBA/Ha) sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:

1. Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante conteggio fisico dei capi;
2. Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN alla stessa data del conteggio fisico;
3. Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell'eventuale scostamento
4. In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda)
5. Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo l'applicazione dello scostamento

I controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per unità di bestiame.

6.5. Calcolo dell'esito per i Regimi di aiuto per animale (art. 52 Reg. (UE) 1307/2013)

Riguardo al calcolo dell'esito, riduzioni e sanzioni per i regimi di aiuto per animale, si rimanda alla circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021 (*Domanda unica 2021 e integrazioni alle Circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN*) e alla Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 (*Art. 52 del REG. (UE) N.*

1307/2013: *sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021*), che descrivono in modo dettagliato le regole di ammissibilità e il conseguente calcolo dell'esito per i diversi premi accoppiati.

6.6. Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali (art. 31 Reg. (UE) 640/2014)

L'art. 30, par. 3 del Reg. UE 640/2014 prevede che se il numero dei capi dichiarati risulta superiore a quello dei capi accertati a seguito dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Le sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali sono applicate a norma dell'art. 31 del Reg. UE 640/2014.

Se la differenza riscontrata fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento di sostegno per l'anno di domanda considerato, è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'art. 31 del Reg. UE 640/2014, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.

Se le differenze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3 dell'art. 31 del Reg. UE 640/2014, se essa non è superiore al 20%; o
- b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3 dell'art. 31 del Reg. UE 640/2014, se essa è superiore al 20% e inferiore o uguale al 30%.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 dell'art. 31 del Reg. UE 640/2014 è superiore al 30%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per l'anno di domanda considerato. Alla domanda viene applicata una sanzione cosiddetta "pluriennale", pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non viene dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni (**paragrafo 7.2.4 della Circolare n.53084 del 27 luglio 2021**)

Irregolarità riscontrata	Percentuale di riduzione determinata	Effetto
Fino a 3 capi	Nessuna riduzione percentuale.	Nessuna riduzione percentuale e sanzione
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	Oltre ad essere escluso dal pagamento, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

7. Incremento del campione di ammissibilità – art. 35 Reg. (UE) 809/2014

L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli oggettivi della campagna precedente, Agea proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Agea, per ciascun Organismo pagatore, nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici, superiori alle soglie previste nel documento dei Servizi della Commissione UE "wd DS_CDP_2015_02 - Increase of OTSC_FINAL – Clean".

8. Certificazione del tasso di errore

Per ciascun anno finanziario ogni Organismo pagatore, ai fini della certificazione periodica, è tenuto a certificare il tasso di errore secondo quanto previsto dal documento della "*Linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità*".

In particolare, il tasso d'errore viene calcolato rispetto al campione casuale, sulla base della differenza tra l'importo richiesto e l'importo a cui il beneficiario ha avuto diritto prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli in loco.

Nel caso in cui il tasso di errore a livello di universo nell'esercizio finanziario in esame venga riscontrato superiore al 2%, l'Organismo pagatore è tenuto a fornire chiarimenti supplementari e un'analisi dei motivi che hanno determinato uno scostamento di rilievo. Inoltre, l'Organismo pagatore è tenuto a comunicare l'indicazione di tutti gli interventi correttivi messi in atto per ridurre il tasso di errore.

Se il tasso d'errore a livello di universo è pari o inferiore al 2% e risulta stabile nel corso degli anni, non occorrono ulteriori analisi.

Il Direttore dell'Organismo di Coordinamento

Silvia Lorenzini

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005*